

**DELIBERAZIONE 18 MAGGIO 2012  
193/2012/R/GAS**

**MODIFICHE URGENTI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA  
ELETTRICA E IL GAS 2 FEBBRAIO 2012, 28/2012/R/GAS E AVVIO DI PROCEDIMENTO  
PER LA REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COSTI STANDARD PER LA  
MESSA IN SERVIZIO DI MISURATORI GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 18 maggio 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 18 aprile 2005, n. 62;
- decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22/07 (di seguito: decreto legislativo 22/07);
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legge 25 giugno 2008, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 gennaio 2011, n. 32;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08) e in particolare l'Allegato A, come successivamente integrato e modificato (di seguito: direttive telegestione gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del TUDG recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2011, ARG/gas 36/11;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2012, 28/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 28/12/R/gas);
- il documento per la consultazione DCO 17/11, del 19 maggio 2011, recante “Valutazione di possibili modifiche della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale, in relazione agli obblighi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08” (di seguito: DCO 17/11);
- il documento per la consultazione DCO 40/11, del 3 novembre 2011, recante “Possibile revisione degli obblighi di messa in servizio dei gruppi di misura previsti dall’allegato A alla deliberazione dell’Autorità ARG/gas 155/08” (di seguito: DCO 40/11).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/gas 155/08, l’Autorità ha approvato le direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas elettronici caratterizzati da requisiti funzionali minimi, che includono la telelettura e la telegestione;
- in data 6 novembre 2008, l’Autorità ha approvato la RTDG, con cui ha definito la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2009-2012;
- la legge 99/09 contiene disposizioni relative ai gruppi di misura (di seguito: GdM) installati presso i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale;
- a seguito di segnalazioni da parte degli operatori, l’Autorità ha ritenuto opportuno sottoporre a discussione, con il DCO 17/11, una serie di proposte finalizzate a riformare la regolazione tariffaria del servizio di misura nelle reti di distribuzione del gas naturale, nell’ottica di migliorare l’aderenza a costi efficienti delle tariffe di riferimento e di meglio differenziare il livello dei ricavi ammessi per le imprese distributrici in funzione del grado di assolvimento degli obblighi di installazione previsti dalle direttive telegestione gas;
- nelle risposte al DCO 17/11 pervenute, la maggior parte degli interessati ha sottolineato l’esigenza di rivedere le scadenze per l’introduzione dei gruppi di misura previste dalla deliberazione ARG/gas 155/08;
- in relazione a tali segnalazioni, l’Autorità ha ritenuto opportuno svolgere ulteriori approfondimenti volti a verificare l’efficacia degli strumenti regolatori in vigore, in relazione all’esigenza di garantire uno sviluppo efficiente del servizio e di favorire la creazione di valore per i clienti finali nel medio termine;
- in esito agli approfondimenti, con il DCO 40/11 l’Autorità ha espresso i propri orientamenti per una riforma dei criteri di regolazione del servizio di misura nelle reti di distribuzione del gas naturale, al fine di poter intercettare il risparmio in termini di investimento che nuove soluzioni tecnologiche potrebbero far conseguire, nonché garantire una maggior gradualità nell’applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici di cui alla legge 99/09. In particolare, l’Autorità ha rappresentato l’intenzione di rimodulare il piano di adeguamento ai requisiti minimi di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08 dei misuratori nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione gas, formulando i propri orientamenti in ragione della tipologia delle classi di gruppi di misura;

- dalla consultazione è emersa una generale condivisione degli obiettivi di riforma della regolazione del servizio di misura proposti dall’Autorità in un’ottica di massimizzazione del *social welfare*, pur con diverse posizioni rispetto al livello e alle modalità di riconoscimento dei costi proposti dall’Autorità;
- in seguito l’Autorità ha proceduto a una ulteriore ricognizione dello stato dell’arte della commercializzazione dei misuratori a requisiti minimi e omologati, che indicava:
  - la disponibilità immediata per il *cluster* dei misuratori domestici con architettura di comunicazione punto-punto;
  - la disponibilità a partire dai primi mesi del 2012 per i misuratori di taglia intermedia;
- l’Autorità ha quindi pubblicato la deliberazione 28/12/R/gas, recante “Revisione e adeguamento della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale e delle direttive di messa in servizio di gruppi di misura gas, di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08”.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- a seguito della pubblicazione della deliberazione 28/12/R/gas sono pervenute diverse richieste di chiarimenti e di incontri da parte di imprese e associazioni;
- in data 2 marzo 2012, gli Uffici dell’Autorità hanno organizzato un seminario tecnico dedicato all’illustrazione delle nuove disposizioni adottate con la citata deliberazione con la partecipazione delle associazioni Anigas, Assogas, Federestrattiva e FederUtility;
- a seguito del seminario e degli incontri sono emerse alcune richieste di chiarimenti e sono state rappresentate alcune problematiche, riconducibili sostanzialmente ai seguenti aspetti:
  - modalità di applicazione del meccanismo di *profit/loss sharing* in alcuni casi particolari;
  - modalità di applicazione degli obblighi di cui ai commi 10.1, lett. c), sub iii) e 10.4, dell’allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08, come modificata dalla deliberazione 28/12/R/gas;
  - corretta applicazione della legge 99/09 in tema di ammortamenti residui;
  - entità dei costi standard approvati;
  - trattamento degli eventuali costi di sostituzione delle batterie;
- gli Uffici dell’Autorità hanno analizzato le richieste di chiarimenti e le istanze pervenute, incontrando, oltre alle diverse associazioni delle imprese di distribuzione e dei venditori, anche rappresentanti dei costruttori e degli installatori di gruppi di misura;
- nell’ambito di tale attività, sono emersi nuovi elementi informativi, che non erano stati precedentemente forniti dai soggetti interessati. Nel corso dell’analisi è stato anche rilevato un errore materiale nel calcolo del livello iniziale dei costi standard approvati per il *cluster* dei misuratori di taglia intermedia (classi maggiori di G6 fino alla classe G40 inclusa);
- inoltre, gli Uffici dell’Autorità, dopo l’adozione della deliberazione 28/12/R/gas, hanno compiuto alcuni ulteriori approfondimenti informali sull’effettivo grado di commercializzazione di misuratori a requisiti minimi omologati per alcune

classi di misuratori, acquisendo informazioni dalle imprese di distribuzione e dalle loro forme associative;

- dal primo esame di tali informazioni sembrerebbe che, a oggi, tali tipologie di misuratori non siano ancora in commercio nelle quantità idonee a garantirne la fisiologica sostituzione per fine vita, per guasti o per nuove connessioni, con la conseguenza che potrebbe risultare difficoltoso per le imprese rispettare i citati obblighi di cui ai commi 10.1, lett. c), sub iii) e 10.4, della deliberazione ARG/gas 155/08, come modificata dalla deliberazione 28/2012/R/gas;
- quanto illustrato nei precedenti punti delinea una situazione in cui le imprese di distribuzione potrebbero trovarsi nelle condizioni di non poter adempiere puntualmente alla regolazione dell'Autorità, salvo non garantire il servizio misura di cui sono esercenti in caso di necessità di sostituzione del misuratore o di sua nuova installazione, con conseguente grave incertezza e potenziali contenziosi anche con i clienti finali.

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- il comma 11.1, della deliberazione ARG/gas 155/08 prevede che i soggetti responsabili del servizio di misura siano tenuti a comunicare all'Autorità, entro il 30 giugno di ogni anno, il numero totale dei punti di riconsegna dotati di gruppi di misura conformi ai requisiti della deliberazione medesima, separatamente per classe del gruppo di misura;
- con la deliberazione 28/2012/R/gas, al comma 5.2, l'Autorità ha stabilito di effettuare un'indagine conoscitiva circa la vetustà dei misuratori in campo, i cui esiti siano noti entro dodici mesi dalla pubblicazione del medesimo provvedimento.

#### **RITENUTO CHE:**

- gli elementi preliminari acquisiti sull'effettivo grado di commercializzazione dei misuratori a requisiti minimi, evidenziano l'opportunità di definire modalità di applicazione degli obblighi di installazione dei misuratori a requisiti minimi, di cui ai commi 10.1, lett. c), sub iii) e 10.4 della deliberazione ARG/gas 155/08, come modificata dalla deliberazione 28/2012/R/gas, al fine di garantire alle imprese di distribuzione un adeguato margine di flessibilità nella scelta industriale di sostituzione dei misuratori;
- a tal fine, sia opportuno, in deroga alle scadenze temporali fissate dalle disposizioni citate al precedente punto, riconoscere alle imprese di distribuzione la facoltà di installare, per un certo periodo di tempo, soluzioni impiantistiche che non rispondano ai requisiti minimi;
- inoltre, in conseguenza della predetta modifica, risulti opportuno rivedere la disciplina relativa alla copertura degli ammortamenti residui in caso di dismissione anticipata dei misuratori, nei casi in cui la dismissione sia compiuta in adempimento soltanto di disposizioni dell'Autorità (e non nei casi in cui la dismissione sia conseguenza di una libera scelta dell'impresa, ovvero sia dovuta alla limitazione di validità temporale del bollo metrico ai sensi dell'articolo 30, comma 21, della legge 99/09);

- gli interventi sopra descritti rivestano una particolare urgenza, in quanto, già nelle more di un procedimento volto ad adottare le predette misure, le imprese di distribuzione si troverebbero da subito in una situazione di potenziale inadempimento della regolazione dell’Autorità, con una conseguente grave incertezza e potenziali contenziosi;
- sia, pertanto, necessario consentire da subito alle imprese di distribuzione di installare misuratori tradizionali nell’ambito di un periodo provvisoriamente compreso tra l’1 marzo e il 31 dicembre 2012, avviando contestualmente un procedimento volto ad approfondire i primi elementi acquisiti dagli Uffici sullo stato di effettiva commercializzazione degli impianti di misura, al fine di confermare ovvero modificare le prescrizioni adottate in via d’urgenza;
- in particolare, sia opportuno sin d’ora precisare che le predette prescrizioni saranno confermate qualora le imprese di distribuzione non producano evidenze documentali comprovanti un’effettiva impossibilità di reperire sul mercato la quantità di misuratori, coerenti con i requisiti previsti dalle direttive telegestione gas, idonea a garantirne la fisiologica sostituzione per fine vita, per guasti o per nuove connessioni;
- inoltre, dall’esame delle analisi compiute sulle ulteriori informazioni acquisite in relazione restanti profili oggetto delle richieste di chiarimenti e degli incontri con le associazioni delle imprese, emerga l’opportunità di aumentare la trasparenza e la certezza nel percorso implementativo delle direttive di telegestione gas dell’Autorità, nonché di inviare corretti segnali incentivanti l’adozione delle soluzioni più efficienti, avviando un procedimento al fine di:
  - precisare le formule applicative delle disposizioni di cui al comma 3.1 della deliberazione 28/2012/R/gas, che disciplina la copertura in tariffa dei nuovi investimenti sostenuti relativi a immobilizzazioni di località per il servizio di misura della tipologia gruppi di misura elettronici, prevedendo l’applicazione di un meccanismo di *profit/loss sharing* rispetto ai costi standard previsti dall’Autorità nelle tabelle allegate alla medesima deliberazione nel caso in cui si ottemperi all’obbligo di messa in servizio di gruppi di misura rispondenti ai requisiti minimi tramite l’installazione di un *add on* presso il misuratore tradizionale tale da portare il gruppo di misura, nel suo insieme, a una configurazione che soddisfi i requisiti minimi di cui al comma 10.3 della deliberazione ARG/gas 155/08;
  - riesaminare i livelli dei costi standard per il *cluster* di misuratori di taglia intermedia, a fronte dei nuovi elementi informativi finora non messi a disposizione dell’Autorità, dando modo, fra l’altro, di correggere l’errore materiale relativo all’entità del livello iniziale dei costi standard;
- sia opportuno, vista la loro comune natura informativa, integrare gli obblighi di comunicazione disposti rispettivamente dalle direttive telegestione gas e dalla deliberazione 28/2012/R/gas in un’unica raccolta dati e in considerazione della particolare significatività delle informazioni relative alla vetustà dei misuratori ai fini della definizione degli obblighi di sostituzione successivi al 2018, sia necessario prorogare di un mese, limitatamente all’anno 2012, il termine entro il quale i soggetti responsabili del servizio di misura sono tenuti ad effettuare le comunicazioni, di cui al comma 11.1, della deliberazione ARG/elt 155/08

## DELIBERA

1. di modificare in via d'urgenza la deliberazione 28/2012/R/gas come segue:
  - a) all'articolo 1, il comma 1.1 è sostituito dal seguente:

“1.1 Il comma 10.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08 è sostituito come segue:

“10.1 Il soggetto responsabile del servizio di misura mette in servizio i gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali di cui ai precedenti articoli nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, almeno secondo il seguente programma temporale:

    - a) con riferimento ai punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore di G40, 100% dei punti di riconsegna esistenti alla data del 29 febbraio 2012;
    - b) con riferimento ai punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore di G6 e minore o uguale a G40, 100% dei punti di riconsegna esistenti alla data del 31 dicembre 2014;
    - c) con riferimento ai punti di riconsegna con classe del gruppo di misura minore o uguale a G6:
      - i. 60% dei punti di riconsegna esistenti alla data 31 dicembre 2018;
      - ii. 100% di sostituzione dei misuratori con validità del bollo metrico scaduta alla data del 31 dicembre 2018;”;
  - b) all'articolo 1, dopo il comma 1.4 è inserito il seguente comma 1.5:

“1.5 All'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08, dopo il comma 11.1 è inserito il seguente comma 11.2:

“ 11.2 Con riferimento all'anno 2012, le disposizioni di cui al comma 11.1 si applicano, transitoriamente, entro il 31 luglio del medesimo anno.”;
  - c) all'articolo 3, il comma 3.2 è sostituito dal seguente:

“ 3.2 Ai fini dell'aggiornamento della componente  $t(mis)_{t,c,i}^{capex}$ , per la quota parte a copertura degli ammortamenti, il riconoscimento del valore residuo dei gruppi di misura tradizionali di classe minore o uguale a G6 dismessi e sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/08, come modificata e integrata, è posto:

    - a) pari a zero, laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
      - i) il GdM sostituito sia stato installato da almeno 15 anni;
      - ii) il GdM sostituito sia stato installato successivamente al termine di cui al comma 10.4 della deliberazione ARG/gas 155/08;
    - b) pari alle quote di ammortamento residue fino a 15 anni di vita utile, in tutti gli altri casi”;
  - d) all'articolo 3, dopo il comma 3.12 è inserito il seguente comma 3.13:

“3.13 In deroga ai commi 10.3 e 10.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 155/08, il soggetto responsabile del servizio di misura ha la facoltà di mettere in servizio GdM non conformi ai requisiti funzionali minimi previsti nei medesimi commi in data successiva al 29 febbraio 2012 e fino al 31 dicembre 2012. In tal caso non si applica il comma 3.1 per la valorizzazione

- dell'investimento sostenuto, bensì le disposizioni di cui al comma 44.1, lettere a), b), e) e f) della RTDG.”;
2. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in merito:
    - a) alla revisione dei costi standard per il *cluster* di gruppi di misura di taglia intermedia (classi maggiori di G6 e minori uguali a G40);
    - b) al completamento della disciplina tariffaria, con particolare riferimento all'applicazione del meccanismo di *profit/loss sharing* rispetto ai costi *standard* previsti dall'Autorità nel caso in cui si ottemperi all'obbligo di messa in servizio di gruppi di misura rispondenti ai requisiti funzionali minimi tramite l'installazione di un *add on* presso il misuratore tradizionale dotato di predisposizione alla telelettura già installato;
    - c) alla conferma delle disposizioni transitorie in merito alle installazioni di misuratori successive al 29 febbraio 2012;
  3. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità;
  4. prevedere che il responsabile del procedimento:
    - a) presenti all'Autorità le proposte per gli interventi di competenza, in relazione allo sviluppo del procedimento;
    - b) possa procedere alla convocazione e all'organizzazione di incontri con i soggetti interessati e le formazioni associative che li rappresentano, al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi conoscitivi nonché osservazioni sugli orientamenti di intervento dell'Autorità;
  5. di prevedere che il procedimento di cui al punto 2 si concluda entro i seguenti termini:
    - a) entro il 15 giugno 2012 per il provvedimento di cui al precedente punto 2, lettere a) e c);
    - b) entro il 31 luglio 2012 per i provvedimenti di cui al precedente punto 2, lettera b);
  6. di pubblicare il presente provvedimento, nonché la deliberazione 28/2012/R/gas e le direttive telegestione gas così come risultanti dalle modifiche e integrazioni apportate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

18 maggio 2012

IL PRESIDENTE  
Guido Bortoni